



Berna, 22 gennaio 2009

Destinatari:

Governi cantonali

**Avamprogetto di revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA): avvio della procedura di consultazione**

Signore e Signori Consiglieri di Stato

In data 21 gennaio 2009 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di effettuare una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le altre cerchie interessate.

La consultazione termina il 30 aprile 2009.

I punti centrali della revisione totale della LCA sono l'adeguamento del diritto del contratto d'assicurazione alle mutate circostanze e ai nuovi bisogni attraverso un'elaborazione moderna e previdente della nuova legge nonché il miglioramento della posizione dello stipulante e degli altri aventi diritto secondo il contratto d'assicurazione. Sotto il profilo materiale, l'avamprogetto adempie le esigenze di un moderno atto normativo sul contratto assicurativo. Le innovazioni non sono concepite solo per colmare le lacune nell'informazione, ad esempio mediante l'estensione degli obblighi di informare precontrattuali e contrattuali. Occorre tenere conto anche della volontà di regolamentare in maniera più appropriata ed equilibrata le relazioni che precedono la conclusione del contratto, i rapporti con gli intermediari assicurativi e le possibili forme del contratto. Quest'ultimo punto dovrebbe essere soddisfatto segnatamente mediante l'introduzione del diritto di revoca come pure della possibilità di stipulare contratti d'assicurazione retrospettiva.

L'avamprogetto contiene anche un miglioramento sostanziale per quanto concerne la mora (in particolare nel pagamento dei premi) e la prescrizione. È altresì preso in considerazione, ad esempio mediante le disposizioni sulla clausola di adeguamento del premio, il bisogno di una regolamentazione più appropriata delle modifiche contrattuali. Inoltre vengono proposte la limitazione dell'indennizzo dei costi di impedimento e di riduzione del danno alla somma assicurata come pure disposizioni adeguate sulla sovrassicurazione e sulla sottoassicurazione o sull'insufficiente copertura assicurativa nel caso di più danneggiati. L'introduzione di diritti di recesso come pure



l'emanazione di disposizioni sull'estensione della responsabilità e sulla responsabilità per casi assicurati pendenti disciplinano gli aspetti relativi all'estinzione del contratto.

Alcune modifiche sono state dettate anche da considerazioni di natura economica. A titolo d'esempio occorre menzionare in ambito di revoca l'obbligo dello stipulante di rifondere all'impresa di assicurazione i costi di speciali accertamenti effettuati in vista della conclusione del contratto.

In allegato vi trasmettiamo per parere l'avamprogetto di revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) unitamente al rapporto esplicativo. Ulteriori esemplari della documentazione concernente la consultazione possono essere richiesti all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>.

Vogliate inviare le vostre osservazioni al seguente indirizzo:  
Amministrazione federale delle finanze  
Servizio giuridico  
Bernerhof  
3003 Berna

Vi ringraziamo vivamente della preziosa collaborazione e gradite, Signore e Signori Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

Con i migliori saluti.

Hans-Rudolf Merz  
Presidente della Confederazione

Allegati:

- Avamprogetto e rapporto esplicativo (i, f, t)  
ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: t  
VD, NE, GE, JU: f  
BE, FR, VS: d, f  
GR: d, i  
TI: i
- Elenco dei destinatari della consultazione